



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5248 del 2019, proposto da Lorenza Ciraulo, Luca Scarpino, Michael Paone, Simone Costarella, Pasquale Scarpino, Niccolò Imperatori, Daniele Platania, Teresa Raffaella Middea, Maria Antonietta Maddalena, Pasquale Fazio, Flora Pignatelli, Francesco Florimo, Marco Pittaresi, Pierangelo Romanelli, Stefano Condò, Roberta Corallo, Alessio Nigro, Noemi Fedele, Raffaele Gennarelli, Martina D'Alessio, Luigi Teti, Martina Pititto, Salvatore Brusia, Martina Di Giacomo, Nicola Rapone, Davide Gallo, Daniela Gabriele, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo ed Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Arno, n. 6;

***contro***

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Francesca Caparelli e Sara Fedele non costituite in giudizio;

*per l'annullamento-*

*previa sospensione dell'efficacia,*

– del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per 893 allievi agenti, indetto con Decreto del 18 maggio 2017, ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, nella parte in cui limita lo scorrimento per il prosieguo delle prove concorsuali ai soli soggetti utilmente inseriti in graduatoria che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019 dei requisiti di cui all'art. 6 d.P.R. 24.04.1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30.12.2018, n. 145 e pertanto richiede ai medesimi una dichiarazione di interesse mediante attestazione del possesso dei suddetti requisiti;

-del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19.04.2019, pubblicato il 23.04.2019, con gli allegati contenenti calendario delle convocazioni, e degli atti di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429, ivi richiamati;

-nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, onde ottenere la partecipazione dei ricorrenti all'ulteriore fase concorsuale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse, come affermato dalla Avvocatura erariale, in quanto calendarizzate tra l'8 maggio e l'11 luglio 2019;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai oggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,  
AMMETTE con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui  
all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei  
modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la  
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con  
l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Donatella Scala**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**